

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo 2)	7
Missioni vevoli nella seduta del 7 luglio 2004	3	(Sezione 4 – Articolo 3)	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Articolo 4)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	Disegno di legge di ratifica n. 4810	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	9
Consigli regionali (Trasmissioni di documenti)	5	(Sezione 2 – Articolo 1)	9
Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina	5	(Sezione 3 – Articolo 2)	9
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 4 – Articolo 3)	9
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 – Articolo 4)	10
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	Disegno di legge di ratifica S. 2565 (Approvato dal Senato) n. 4916	11
Disegno di legge di ratifica S. 2707 (Approvato dal Senato) n. 4921	7	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	11
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	7	(Sezione 2 – Articolo 1)	11
(Sezione 2 – Articolo 1)	7	(Sezione 3 – Articolo 2)	11
		(Sezione 4 – Articolo 3)	11
		(Sezione 5 – Articolo 4)	12

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di ratifica S. 2460 (Approvato dal Senato) n. 4577	13	Interrogazioni a risposta immediata	34
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	13	(Sezione 1 – Misure a tutela degli anziani ultrasessantacinquenni)	34
(Sezione 2 – Articolo 1)	13	(Sezione 2 – Percorso seguito per l’emanazione delle linee guida recanti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita)	35
(Sezione 3 – Articolo 2)	13	(Sezione 3 – Iniziative per garantire la diagnosi e la cura per i casi di sensibilità chimica multipla (MCS))	35
(Sezione 4 – Articolo 3)	13	(Sezione 4 – Iniziative normative per garantire parità di trattamento a tutti gli esponenti delle forze dell’ordine uccisi o feriti dalla criminalità)	36
(Sezione 5 – Articolo 4)	14	(Sezione 5 – Misure per rafforzare la sicurezza delle sedi di partito e dei loro esponenti)	36
Disegno di legge n. 4360	15	(Sezione 6 – Iniziative per modificare la normativa sul calcolo del punteggio attribuito ai docenti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti)	37
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	15	(Sezione 7 – Emergenza rifiuti in Campania) .	38
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	15	(Sezione 8 – Iniziative per garantire il contenimento tra la tutela del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e quella degli interessi della collettività)	39
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	16	Proposte di legge n. 4568-4589-4640-4651 .	40
(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	21	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	40
(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	22	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	40
(Sezione 6 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	24		
(Sezione 7 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	25		
(Sezione 8 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	28		
(Sezione 9 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	29		
(Sezione 10 – Articolo 8)	32		
(Sezione 11 – Ordine del giorno)	33		

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 7 luglio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Pacini, Palma, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rosso, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buemi, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Castagnetti, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cristaldi, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nicotra, Pacini, Palma, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Mario Pepe, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Rosso, Rotondi,

Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 6 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

REALACCI e BANTI: « Istituzione del Parco nazionale di Portofino » (5117);

RUZZANTE: « Interventi in favore del personale già dipendente dalle istituzioni sanitarie dell'INPS, dell'INAIL, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, transitato negli enti ospedalieri » (5118);

GIANFRANCO CONTE: « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di beni culturali in possesso di privati » (5119).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RUZZANTE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di Servizio civile nazio-

nale » (4999) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RUZZANTE: « Introduzione dell'articolo 120-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità degli amministratori degli enti e delle imprese degli enti locali » (5054) *Parere della VI Commissione.*

XII Commissione (Affari sociali):

VOLONTÈ ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in materia di assistenza economica ai sordomuti » (4902) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 5 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per gli esercizi 2002 e 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 246).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 22 giugno e del 24 giugno 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione

data: alla mozione LANDI DI CHIAVENNA ed altri n. 1-00353, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 4 maggio 2004, concernente le iniziative per sostenere la partecipazione di Taiwan all'Organizzazione mondiale della sanità in qualità di osservatore; alle risoluzioni conclusive in Commissione CIMA ed altri n. 8-00073 e FOLENA ed altri 8-00074, approvate dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) l'11 marzo 2004, concernenti il rispetto dei diritti umani in Tibet.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affare esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.

Il ministro per le pari opportunità, con lettera del 23 giugno 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DI TEODORO ed altri n. 9/3618-B/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2003, concernente il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'Unione europea.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione politiche agricole dell'Unione europea, competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, le relazioni — riferite, rispettivamente, al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2003 — sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale re-

lativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (doc. CIX-ter, nn. 2 e 3).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 giugno 2004, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 17 giugno 2004, in merito alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante « Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ».

Questa documentazione è stata trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Il presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 30 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003 (doc. CXCIX, n. 12).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 2 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico della dot-

toressa Enza Signorelli Pupillo, con funzioni di consigliere delegato (114), nonché del signor Emanuele Giliberti (115), del dottor Fernando Balestra (116) e della professoressa Eva Cantarella (117).

Tali richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SGD 02/2004, relativo a « Sviluppo del New Generation IFF (NGIFF) attraverso prove di interoperabilità tra gli apparati IFF modo 5/S italiano e USA, e sviluppo di un prototipo di « *Battlefield Target Identification Device* » (BTID) per l'identificazione « amico-nemico » da installare su piattaforme veicolari terrestri (388).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2004.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SMA 01/2004, relativo alla fase di Disegno e Sviluppo (Design and Development – D&D) del sistema missilistico denominato Medium Extended-Air Defence System (MEADS) realizzato in cooperazione internazionale (389).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2004.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SGD 01/2004, relativo alla « Migrazione verso la tecnologia JTRS (Joint Tactical Radio System) dei terminali del sistema MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System - Low Volume Terminal) » (390).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2004.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SME/SMM 01/2004, relativo alla fase di « Sviluppo ed industrializzazione del munizionamento di nuova generazione per l'incremento della

gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali (127 mm.) e terrestri (155 mm.) – Step 2 “extended range” (“Programma Vulcano”) » (391).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 giugno 2004, a pagina 10, seconda colonna, trentatreesima riga, in luogo delle parole: « generale di squadra aerea » deve leggersi: « ammiraglio di squadra in ausiliaria ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2707 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLA CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA, FATTA A ROMA
IL 23 FEBBRAIO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4921)**

(A.C. 4921 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4921 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.

(A.C. 4921 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 della Convenzione stessa.

(A.C. 4921 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.930 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4921 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA, FATTO A JAKARTA IL 18 FEBBRAIO 1997 (4810)

(A.C. 4810 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4810 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

(A.C. 4810 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

(A.C. 4810 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4810 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2565 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GEORGIA NEL SETTORE DELLA DIFESA FATTO A ROMA IL 15 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4916)

(A.C. 4916 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4916 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

(A.C. 4916 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4916 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4916 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2460 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL), CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2 E L'ALLEGATO DI DETTA CONVENZIONE, FATTO A BRUXELLES IL 30 NOVEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4577)

(A.C. 4577 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4577 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.

(A.C. 4577 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

(A.C. 4577 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno

2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4577 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI ENTI OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE (4360)

(A.C. 4360 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.30, 2.2 e 2.3 della Commissione.

(A.C. 4360 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI MERITO:

premesso che appare opportuno inserire una clausola di neutralità finanziaria con riferimento alla delega di cui all'articolo 6 del provvedimento concernente il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

nel presupposto che gli oneri coperti a valere delle risorse indicate all'articolo 8,

comma 1, non abbiano carattere permanente, ma siano limitati agli anni 2004-2005;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole presente legge, siano aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ».

SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.9 Dario Galli, 1.10 Polledri, 1.11 Lulli, 1.19 Ruggeri, 1.21 Saia, 1.22, 1.27 e 1.28 Lulli, 3.3 Dario Galli, 3.5, 3.11 e 3.12 Lulli, 3.6 Nieddu, 4.3 e 5.4 Dario Galli, 5.8 Lulli, 6.5 Saia, 8.1 Dario Galli e sugli articoli aggiuntivi 2.01 Ruggeri, 5.01 Molinari, 7.01, 7.03, 7.04, 7.06 e 7.07 Saia e 7.05 D'Agrò, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sugli emendamenti 1.30, 2.2 e 2.3 della Commissione, nonché sull'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SU UNA PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

NULLA OSTA

sull'emendamento 6.5 Saia,

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta del 6 luglio 2004 sulla proposta emendativa in oggetto.

(A.C. 4360 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate *in loco* da enti pub-

blici e privati. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nonché di lotta alla contraffazione.

3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello e di enti ed istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali operanti *in loco*.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti, sono definite le modalità operative di costituzione ed organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all'estero di comprovata professionalità e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle

attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Nei Paesi esteri individuati per la costituzione degli sportelli unici, ove sia già presente un ufficio dell'ICE, anche allo scopo di attuare una corretta economia di gestione e di poterne utilizzare la competenza sui mercati, saranno prioritariamente valutate, per la direzione dello sportello, le professionalità dell'Istituto già esistenti.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine

pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

Al comma 1, sostituire le parole da: per la tutela del made in Italy fino alla fine dell'articolo con le seguenti: per la creazione di reti transnazionali soprattutto nel campo della piccola e media impresa e per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le cui sedi sono notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali

in vigore per l'Italia. L'attività delle agenzie è svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

2. Alle agenzie di cui al comma 1 partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e possono aderirvi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i distretti industriali oltre che gli istituti di credito e i consorzi di garanzia fidi, le camere di commercio italiane all'estero ed enti nazionali e regionali operanti *in loco*.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui al comma 2, sono definite le modalità operative, di costituzione e di organizzazione, delle agenzie di cui al presente articolo e i requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 4.

4. I responsabili delle agenzie di cui al comma 1, una volta individuati con il regolamento di cui al comma 3, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministro delle attività produttive d'intesa con i soggetti partecipanti ad ogni singolo sportello. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 9.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Costituzione delle agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese.

1. 11. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: sistema produttivo italiano *aggiungere le seguenti:* , per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa, per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.

1. 12. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Nieddu, Rughia, Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: per l'innovazione e le tecnologie *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con il Ministro per gli italiani nel Mondo.

1. 7. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Al comma 1, dopo le parole: per l'innovazione e le tecnologie *aggiungere le seguenti:* e di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.

1. 8. Molinari, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-com-

merciale in cui è necessario garantire una presenza continuativa e una gestione coordinata.

- 1. 13.** *(Nuova formulazione)* Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: italiani ed esteri, aggiungere le seguenti: in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia,

- 1. 30.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: gli uffici consolari aggiungere le seguenti: , tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

- 1. 1.** Benvenuto, Gambini.

Al comma 3, dopo le parole: gli uffici consolari aggiungere le seguenti: ed in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia.

- 1. 14.** Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: operanti in loco con le seguenti: , ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

- 1. 15.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani, Ruggeri.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , secondo criteri e modalità da stabilirsi con il regolamento di cui al comma 5.

- 1. 16.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero e gli altri.

- 1. 18.** Soro, Nigra.

Al comma 5, sostituire le parole: di nuove tecnologie con le seguenti: della rete informatica già operativa dell'ICE (SINCE).

- 1. 17.** Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il personale degli sportelli unici all'estero è inserito nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

- 1. 19.** Ruggeri, Verneti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero.

- 1. 20.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il relativo trattamento economico, ove i responsabili siano dipendenti del Ministero delle attività produttive o dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

1. 21. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: delle attività produttive *con le seguenti:* degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attività produttive,

1. 2. Benvenuto, Gambini.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: delle attività produttive *aggiungere le seguenti:*, di concerto con il Ministro degli affari esteri,

1. 3. Benvenuto, Gambini.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: ai ruoli *aggiungere le seguenti:* dirigenziali e direttivi.

1. 4. Benvenuto, Gambini.

Sopprimere il comma 7.

1. 5. Benvenuto, Gambini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la presenza di professionalità diversificate, anche attraverso l'utilizzo di competenze provenienti dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni e l'eventuale apporto di competenze dal settore privato con il regolamento di cui al comma 3 possono essere rideterminate la quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri e la quota di personale proveniente dal settore privato di cui all'articolo 168 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Il regolamento può inoltre individuare eventuali esigenze di assunzione di personale a contratto per gli sportelli unici da parte del Ministero degli affari esteri in aggiunta rispetto al contingente stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

1. 22. Lulli, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 8, alinea, dopo le parole: apporti di *aggiungere la seguente:* comprovate.

1. 6. Benvenuto, Gambini.

(Approvato)

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: « trenta » *con la seguente:* « cinque ».

1. 23. Lulli, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: « trenta » *con la seguente:* « quindici ».

1. 24. Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: « trenta » *con la seguente:* « venti ».

***1. 25.** Verneti.

Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: « trenta » *con la seguente:* « venti ».

***1. 26.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 8, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: « a norma del presente articolo » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « possono superare il numero previsto a norma del presente articolo solo sulla base di un budget di spesa, per ogni sede all'estero, concordato sulla base dei risultati raggiunti, tramite contrattazione decentrata. I contratti sono di durata annuale, con indicazione degli obiettivi da raggiungere ».

1. 10. Polledri, Didonè.

Al comma 10, sostituire le parole: euro 6.000.000 con le seguenti: euro 9.500.000.

1. 27. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 11, sostituire le parole da: 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 con le seguenti: 10.433.880 per l'anno 2004 e di euro 11.794.061.

1. 28. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

(A.C. 4360 – Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Aumento dell'organico del Ministero delle attività produttive).

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale da inqua-

drare nell'area C, entro il limite di spesa di euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le procedure di assunzione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Aumento dell'organico del Ministero delle attività produttive).

Al comma 1, sostituire le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.

Conseguentemente al comma 2, le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.

2. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 3. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere centoquaranta impiegati a contratto, in aggiunta rispetto al contingente

stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. 01. Ruggeri, Verneti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Aumento dell'organico del Ministero degli affari esteri).

In relazione alle esigenze derivanti dall'attivazione degli sportelli unici all'estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:

a) C1 profilo professionale « funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari »;

b) C1 profilo professionale « funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari »;

c) B2 profilo professionale « assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per

l'anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. 02. Governo.

(A.C. 4360 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando gli sportelli organizzati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale ed anche al

fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità ed i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.

3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , per la creazione fino a: da destinare con le seguenti: da destinare, anche avvalendosi dell'ICE.

3. 4. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la creazione di strutture statali o regionali con le seguenti: l'utilizzo delle strutture istituzionali già esistenti preposte all'attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese.

3. 5. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: strutture con la seguente: corsi.

3. 6. Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Ministro per la funzione pubblica aggiungere le seguenti: , il Ministro delle attività produttive.

3. 7. Nieddu, Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite con le seguenti: possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997 n. 68 e.

3. 8. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i responsabili degli sportelli unici aggiungere le seguenti: e per le altre professionalità del Ministero degli affari esteri che operano negli sportelli unici.

3. 1. Benvenuto, Gambini.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le associazioni di categoria.

3. 9. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 2, sostituire le parole: gli sportelli organizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale con le seguenti: a livello locale enti camerali ed organismi associativi pubblici e privati.

3. 2. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanetta.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: gli sportelli organizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale aggiungere le seguenti: e/o enti pubblici camerali ed organismi privati associativi.

3. 10. D'Agrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale dei soggetti titolari di accordi di settore in tema di internazionalizzazione può partecipare a *stage* formativi della durata minima di centottanta giorni presso le strutture promozionali operanti all'estero, scelte tra quelle riconosciute a livello normativo dal Governo italiano.

3. 11. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

Al comma 4, sostituire le parole: euro 3.300.000 con le seguenti: euro 1.800.000.

3. 12. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rughia, Quartiani.

(A.C. 4360 – Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione).

1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE, e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché

degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attività formative in materia di internazionalizzazione delle università italiane, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;

b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'ICE, l'Unioncamere e i vari soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali *partner* stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) con le seguenti: con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

4. 7. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) con le seguenti: con enti pubblici ed organismi privati.

4. 1. Zanetta.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) aggiungere le seguenti: e/o enti pubblici ed organismi privati.

4. 4. D'Agrò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'Unioncamere e i vari con le seguenti: tutti i.

4. 8. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'Unioncamere con le seguenti: altre istituzioni ed organismi pubblici e privati.

4. 2. Zanetta.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'Unioncamere aggiungere le seguenti: , altre istituzioni ed organismi pubblici e privati.

4. 5. D'Agrò.

Al comma 2, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria.

4. 6. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(A.C. 4360 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione).

1. Il Ministero delle attività produttive promuove, attraverso l'ICE, favorisce ed incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria od accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.

3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità di affari italiane all'estero per facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dagli stessi Ministeri con l'Unioncamere e con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Accordi di settore e di filiera in tema di internazionalizzazione).* — 1. Il Ministero delle attività produttive d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di accordi di programma con le regioni, promuove, sentito l'Istituto italiano per il commercio estero, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dai

medesimi Ministeri con Unioncamere ed Assocamerestero ulteriori interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono avviati d'intesa con le regioni interessate e tengono conto degli accordi di settore e di filiera con le categorie economiche oltre che delle opportune forme di raccordo con le camere di commercio e con le camere di commercio italiane all'estero.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

5. 8. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, dopo la parola: promuove, aggiungere la seguente: anche.

5. 5. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base degli accordi di programma con Unioncamere e Assocamerestero, per facilitare interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.

5. 11. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: opportune forme di raccordo aggiungere le seguenti: con le associazioni di categoria, le confederazioni e.

5. 6. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Al comma 2, dopo le parole: opportune forme di raccordo aggiungere le seguenti: con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e.

***5. 1.** Zanetta.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: opportune forme di raccordo aggiungere le seguenti: con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e.

***5. 9.** D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: accordi di programma con le regioni aggiungere le seguenti: , sentite le associazioni di categoria.

5. 10. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 3, sostituire le parole: le camere di commercio italiane all'estero e con le comunità di affari con le seguenti: i soggetti rappresentativi delle comunità e delle imprese.

5. 2. Zanetta.

Al comma 3, sostituire le parole: le comunità di affari con le seguenti: i soggetti rappresentativi delle comunità e delle imprese.

5. 12. D'Agrò.

Al comma 3, sostituire le parole da: l'Unioncamere fino alla fine del comma con le seguenti: enti pubblici camerali ed organismi privati, associativi e finanziari.

5. 3. Zanetta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e/o con enti pubblici camerali ed organismi privati, associativi e finanziari.

5. 13. D'Agrò.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai precedenti commi, i sottoscrittori si avvalgono dei soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.

5. 7. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. — 1. Il Governo, di concerto con le regioni ricadenti nell'area dell'obiettivo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un apposito accordo di programma finalizzato a sostenere la internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio. A tale scopo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.

5. 01. Molinari, Lulli.

(A.C. 4360 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, ed adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-

finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica;

d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società;

e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-*quater*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis* sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1-*bis* o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

1-*quinquies*. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*ter* e con la procedura di cui al comma 1-*quater* ».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: « sei

mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Sopprimerlo.

- 6. 2.** Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani, Ruggeri.

Sopprimere il comma 1.

- 6. 3.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , del riordino.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al capoverso 1-ter, sopprimere la lettera b);

al capoverso 1-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

- 6. 4.** Soro.

*Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti da Simest S.p.A., destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi.*

- 6. 5.** Saia, Mazzocchi, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: italiani nel Mondo, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria,

- 6. 8.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Sopprimere il comma 2.

- 6. 6.** Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

Al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.

- 6. 7.** Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Grotto, Nieddu, Nigra, Ruggia, Quartiani.

(A.C. 4360 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Modifiche alla legge
24 aprile 1990, n. 100).*

1. La lettera *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

« *h-bis*) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera *b*), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal pro-

gramma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla *International Financial Corporation* (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro ».

2. Dopo la lettera *h-ter*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:

« *h-quater*) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ».

3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della

partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere ed accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane ».

5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: « Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100).

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). — 1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è incrementato di 35 milioni di euro annui per dieci anni a decorrere dal 2004, utilizzabili dal soggetto gestore del fondo anche nel corso del triennio 2005-2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro per dieci anni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 05. D'Agrò.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). — 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 01. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). — 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 03. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). — 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 04. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non possono inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.

2. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 06. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non possono inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.

2. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza

di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 07. Saia, Mazzocchi, Saglia.

(A.C. 4360 – Sezione 10)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 5, ed agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad euro 12.433.880 per l'anno 2004 e ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4360 - Sezione 11)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo,

nell'ambito dell'emanazione del regolamento di attuazione dello sportello unico per la internazionalizzazione delle imprese, a costituire reti transnazionali nel campo delle piccole e medie imprese per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.

9/4360/1. Lulli, Polledri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure a tutela degli anziani ultrasessantacinquenni)

BINDI, CASTAGNETTI, LOIERO, MONACO, LUSETTI, BURTONI, FIORONI, MEDURI, MOSELLA, MOLINARI, DUILIO e ANNUNZIATA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in base ai dati resi noti dall'Istituto superiore di sanità, nel corso del 2003 nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre sono stati oltre 7.600 gli anziani deceduti a causa della nota ondata di caldo;

si è trattato di una terribile tragedia umanitaria, che ha colpito in prevalenza il Nord e le aree metropolitane, nelle quali il disagio per le persone anziane si accentua;

dopo un anno nel quale il Ministro interrogato aveva annunciato interventi strutturali, chiedendo la collaborazione delle opposizioni, è stata emanata solamente un'ordinanza entrata in vigore il 18 giugno 2004 per censire gli « anziani fragili »;

detta ordinanza fa seguito ad una serie di consigli, come quello di portare gli anziani nei supermercati alla ricerca di sollievo e refrigerio;

questa ordinanza si affianca alla sperimentazione, limitata e del tutto insufficiente, dei cosiddetti « custodi sociali » in quattro città;

gli enti locali, tramite l'Anci, hanno duramente e giustamente protestato, in considerazione del fatto che il Governo

emana un'ordinanza dopo aver tagliato per il terzo anno consecutivo i trasferimenti per il *welfare* locale;

in vista della definizione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, in relazione alla manovra finanziaria sui conti pubblici si rischiano nuovi e ancora più pesanti tagli alle risorse per sanità, *welfare* e enti locali, aggravando la situazione per le fasce più deboli della società e, in particolare, per gli anziani;

di fondo per la non autosufficienza non se parla più, tanto che il Governo si è reso responsabile dell'insabbiamento del progetto di legge proposto dalle opposizioni per l'istituzione di un fondo universalistico e solidaristico a carico della fiscalità generale;

a questa difficile situazione va ad aggiungersi l'emergenza abitativa nelle grandi città, con la spada di Damocle di decine di migliaia di sfratti che interessano anziani, spesso non autosufficienti, che non possono permettersi di pagare un affitto e con un caro vita che erode il potere d'acquisto delle pensioni, dopo la beffa del mancato aumento delle pensioni minime —:

se il Ministro interrogato ritenga davvero di affrontare il tema degli anziani ultrasessantacinquenni e, in particolare, non autosufficienti con pochi custodi sociali e il trasbordo nei supermercati e se, invece, non intenda confrontarsi con l'opposizione sull'istituzione di un fondo per la non autosufficienza per dare risposte concrete ai problemi degli anziani, che

necessitano di un'adeguata assistenza socio-sanitaria, senza tagliare le risorse agli enti locali. (3-03539)

(6 luglio 2004)

(Sezione 2 – Percorso seguito per l'emanazione delle linee guida recanti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita)

ZANOTTI, MONTECCHI, CHIARO-MONTE, MAGNOLFI, INNOCENTI, RUZ-ZANTE e POLLASTRINI — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 40 del 2004 stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore della suddetta, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e previo parere del Consiglio superiore di sanità, vengano emanate linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, assolutamente vincolanti per tutte le strutture autorizzate;

nelle settimane scorse, da notizie stampa, si è appreso che il Ministro interrogato ha istituito, senza formalizzazione alcuna, una commissione di esperti, che ha elaborato una proposta di linee guida da sottoporre al parere del Consiglio superiore di sanità;

si apprende che il Consiglio superiore di sanità ha a tal fine istituito un'ulteriore commissione, non prevista dalla legge, finalizzata alla valutazione delle proposte di linee guida, composta da un andrologo, un embriologo e un ginecologo —:

per quale ragione si sia ritenuto necessario istituire un'ulteriore commissione di valutazione, quando il Consiglio superiore di sanità nella sua composizione dovrebbe ricomprendere le competenze congrue per esprimere parere sulle proposte di linee guida al fine della loro emanazione, quale percorso sia stato seguito e quali criteri siano stati utilizzati per definire la composizione di questa

ulteriore commissione e quando verranno formalizzate e rese operative le linee guida, la cui emanazione sta subendo sempre più gravi, sconcertante e illegittimi ritardi. (3-03540)

(6 luglio 2004)

(Sezione 3 – Iniziative per garantire la diagnosi e la cura per i casi di sensibilità chimica multipla (MCS))

GRILLO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in Italia sono stati diagnosticati centinaia di casi di sensibilità chimica multipla (Mcs) e ad oggi i pazienti non possono accedere al servizio sanitario nazionale;

non è stato istituito il raggruppamento omogeneo di diagnosi (drg), né un codice identificativo della malattia;

ad oggi la sensibilità chimica multipla non risulta inserita nell'elenco delle malattie rare dell'Istituto superiore di sanità ed i pazienti non possono neppure essere riconosciuti per le invalidità, malgrado esistano numerosi esami strumentali in grado di definire l'entità del danno;

i pazienti affetti da sensibilità chimica multipla sono costretti a rimanere isolati dal mondo, con difficoltà di cura ed assistenza;

di recente la signora Giovanna Nastasi di Marsala ha sollevato la gravità del caso e ha sottolineato che, per la specificità della sensibilità chimica, non può rivolgersi agli ospedali o alle aziende sanitarie locali, dove incontrerebbe personale profumato ed ambienti disinfettati e zone che possono provocare gravi reazioni per lo stato di salute;

altri Paesi dell'Unione europea, a cominciare dalla Germania, hanno riconosciuto la sensibilità chimica multipla con apposito codice sanitario —:

se intenda attivarsi perché sia inserita la suddetta malattia nell'elenco delle malat-

tie rare dell'Istituto superiore di sanità, che sarà aggiornato a breve, e se intenda adottare, d'intesa con le regioni, iniziative di programmazione volte ad istituire centri regionali per la diagnosi e cura. (3-03541)

(6 luglio 2004)

(Sezione 4 – Iniziative normative per garantire parità di trattamento a tutti gli esponenti delle forze dell'ordine uccisi o feriti dalla criminalità)

BUEMI, CEREMIGNA, PAPPATERRA
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere —
premessi che:

in base alla normativa attualmente in vigore, la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata », è limitata ai soli casi di terrorismo, eversione dell'ordine democratico o fatti commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale (requisito essenziale prescritto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, per la concessione dei benefici in oggetto);

tale situazione ha creato una sperequazione intollerabile tra esponenti delle forze dell'ordine caduti o gravemente mutilati mentre difendevano il Paese e i cittadini dal terrorismo o dalla grande criminalità organizzata e coloro che hanno subito la stessa sorte, ma che sono stati vittime della « normale criminalità »;

un esempio per tutti è il caso accaduto alla vedova e alla figlia orfana dell'appuntato dei carabinieri Leo Candido (decorato con la medaglia d'argento al valore militare per essere rimasto ucciso in seguito alle ferite riportate durante un conflitto a fuoco con due criminali comuni il 25 gennaio 1971), alle quali sono state respinte le domande presentate tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407;

riequilibrare tale disparità, con le necessarie modifiche legislative, non comporterebbe un enorme aggravio economico per le casse dello Stato, ma, anche se così non fosse, sarebbe immorale che non si ponesse fine a tale situazione, che penalizza esponenti delle forze dell'ordine che hanno perso la vita o sono rimasti gravemente colpiti mentre, comunque, difendevano il Paese e tutti noi cittadini —:

se non si ritenga che tutti gli esponenti delle forze dell'ordine che, servendo le istituzioni, rimangono vittime o subiscano gravi danni nell'espletamento del loro dovere debbano avere uguali diritti e cosa si intenda fare per sanare questa intollerabile e vergognosa disparità di trattamento. (3-03542)

(6 luglio 2004)

(Sezione 5 – Misure per rafforzare la sicurezza delle sedi di partito e dei loro esponenti)

MIGLIORI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LOPRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ,

SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

durante la campagna elettorale per le elezioni europee svoltesi all'inizio del corrente mese si sono verificati numerosi attacchi in tutto il territorio nazionale rivolti contro sedi, esponenti e militanti del partito di Alleanza nazionale;

nella notte tra il 5 ed il 6 giugno sono state devastate le sedi elettorali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Altero Matteoli a Livorno e del Ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri a Salerno, mentre nella notte del 6 è stata incendiata la cancellata dell'abitazione del candidato di AN al consiglio comunale di Forlì Francesco Minutillo ed a Nuoro è stato posizionato un ordigno all'ingresso dell'ufficio elettorale del capogruppo uscente in consiglio regionale di AN, Bruno Murgia;

durante il comizio tenuto dall'onorevole Fini a Bologna la sera dell'otto giugno è addirittura esplosa una bomba, posizionata sotto ad un furgoncino posto in mezzo al pubblico, che ha causato il ferimento di una decina di persone;

quelle registrate nelle scorse settimane sono solo le più recenti tra le azioni intimidatorie, gli atti di vandalismo e di intolleranza politica contro le sedi e gli esponenti politici di Alleanza Nazionale, che si stanno verificando ormai con una certa regolarità da almeno un anno e che stanno condizionando pesantemente e sempre più di frequente il diritto di esercitare liberamente la propria opinione politica —:

se il Ministro sia a conoscenza dell'apertura di indagini in merito a tali atti intimidatori, e se non intenda intensificare le azioni di vigilanza al fine di assicurare la sicurezza delle sedi di partito e dei suoi esponenti, per garantirne l'autonomia, nel rispetto della cultura della tolleranza e della libertà di espressione. (3-03543)

(6 luglio 2004)

(Sezione 6 — Iniziative per modificare la normativa sul calcolo del punteggio attribuito ai docenti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo atto della lunga e penosa *querelle* che riguarda i precari della scuola — in particolare quelli della III fascia delle graduatorie permanenti — iniziata con il decreto-legge n. 255 del 2001, che ha accorpato III e IV fascia, è costituito dall'approvazione del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004;

il decreto in questione ha introdotto per l'ennesima volta norme che hanno totalmente sconvolto il sistema dell'attribuzione dei punteggi, dopo tre anni di totale confusione e di modificazioni dovute al balletto tra atti contraddittori e approssimativi del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ricorsi e pronunce dei tribunali amministrativi;

dietro questo altalenarsi di regole e riferimenti in continua mutazione, ci sono i lavoratori e le lavoratrici che in queste graduatorie sono inseriti e che attendono e sperano in una soluzione che riconosca loro dignità e che, soprattutto, dia loro certezza del diritto e riconoscimento del servizio prestato e dei percorsi di formazione seguiti;

le norme inserite con il decreto-legge n. 97 del 2004, che avrebbe dovuto portare ordine nel sistema, hanno in realtà stravolto ulteriormente il settore, per aver inserito modalità di calcolo dei punteggi completamente diversi dai precedenti, ma, cosa più grave, con effetto retroattivo, sconvolgendo e modificando fortemente la posizione e la condizione di tutte le persone che, sulla base delle norme precedentemente vigenti, hanno

operato scelte e valutato opzioni, al fine di collocarsi in una posizione più favorevole in graduatoria, in attesa dell'assunzione a tempo indeterminato;

tra l'altro, le disposizioni attuative delle norme contenute nel decreto-legge n. 97 del 2004, emanate dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di aggiornare le graduatorie permanenti, hanno dato un'interpretazione restrittiva e distorta del calcolo del punteggio del servizio non specifico, che ha trasformato in peggiorativa una norma che avrebbe dovuto, in realtà, favorire e valorizzare il servizio — e quindi l'esperienza — dei docenti precari;

il calcolo raddoppiato del servizio svolto negli istituti di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari ha introdotto condizioni di totale disparità tra docenti precari e nella valutazione dello svolgimento del servizio e ha inoltre capovolto il criterio fino ad ora operante, in base al quale il docente con maggior punteggio aveva la precedenza nella scelta della sede in cui svolgere il servizio;

ancora più grave è, però, la previsione che tale raddoppio del punteggio avvenga con effetto retroattivo, determinando una situazione tale per cui chi ha scelto sulla base dei precedenti criteri di valutazione si troverà nelle nuove graduatorie ad essere fortemente discriminato e danneggiato —:

se ritenga di dover intervenire con gli strumenti più adeguati, al fine sia di modificare le norme relative al calcolo del punteggio, che tanto malcontento hanno determinato, sia di modificare l'interpretazione delle norme in senso meno restrittivo e distorto, così da consentire un puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

(3-03544)

(6 luglio 2004)

**(Sezione 7 — Emergenza rifiuti
in Campania)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

anche se placatosi negli ultimi giorni, rimane assolutamente irrisolto il problema rifiuti, sia nella regione Campania che in molte altre regioni del Sud Italia;

oltre agli incresciosi avvenimenti che hanno di fatto diviso in due per molti giorni il Paese da un punto di vista dei trasporti, si è assistito al solito balletto di responsabilità, ma, soprattutto, allo scontato vergognoso ritorno alla semplice apertura di una vecchia discarica;

i fatti citati, inoltre, hanno mostrato, una volta di più, quanto la mancata applicazione dei principi federali comporti gravi problemi amministrativi e di erogazione di servizi nei confronti dei cittadini;

alle inadempienze della regione Campania — che ha assorbito, peraltro senza alcun risultato, ingenti risorse pubbliche — infatti, hanno dovuto rimediare altre regioni italiane, in particolare al Nord —:

quali azioni si intendano prendere per le gravi negligenze del commissario regionale per l'emergenza rifiuti della regione Campania e quale programma si intenda portare avanti nella regione Campania per risolvere strutturalmente il problema della questione rifiuti.

(3-03545)

(6 luglio 2004)

(Sezione 8 – Iniziative per garantire il contemperamento tra la tutela del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e quella degli interessi della collettività)

GAZZARA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

lo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri del 6 luglio 2004, che ha determinato gravi disagi ai cittadini e, in particolare, a coloro che dovevano recarsi al lavoro, dimostra ancora una volta quanto sia inadeguata e lacunosa la normativa che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

in particolare, risultano insufficienti le disposizioni che dovrebbero contemperare il diritto di sciopero dei lavoratori addetti ai servizi essenziali con quello altrettanto rilevante della generalità dei cittadini di poter contare sulla continuità dei servizi pubblici fondamentali, come certamente sono quelli di trasporto urbano ed extraurbano —:

quali misure, anche di carattere normativo, si intendano adottare per raggiungere un migliore punto di equilibrio tra le esigenze di garanzia del diritto di sciopero e quelle egualmente importanti di tutela degli interessi della generalità dei cittadini, che non devono essere presi come ostaggio al fine di chiudere rapidamente vertenze sindacali. (3-03546)

(6 luglio 2004)

PROPOSTE DI LEGGE: CAPUANO; PERROTTA; GIUDICE ED ALTRI E CÈ ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU CAUSE E RESPONSABILITÀ DI CASI DI DISSESTO FINANZIARIO DI IMPRESE INDUSTRIALI (4568-4589-4640-4651)

(A.C. 4568 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4568 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese industriali di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed

esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria di alcune imprese, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating* che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

f) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;

m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

1. 9. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli

organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1, con particolare riguardo alle norme che tutelano i risparmiatori;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate, nonché i destinatari;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere

funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

1. 8. (nuova formulazione) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da

parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il disse-

sto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

1. 10. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia ed alla Consob;

c) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

d) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che

hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

e) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

f) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

g) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

i) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

l) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 27. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del

gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;

i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 6. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:

a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni,

di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;

b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di *rating*, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;

c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;

d) l'individuazione del periodo esatto in cui gli istituti di credito hanno accelerato la vendita dei titoli Parmalat e la correlazione con la conoscenza da parte delle medesime banche delle difficoltà finanziarie del Gruppo;

e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;

f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;

g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;

h) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

1. 28. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino alla fine del comma con le seguenti:* sulle cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo Parmalat. La Commissione, inoltre, ha il compito di indagare sui recenti scandali che hanno coinvolto Bipop, Cirio e Banca 121.

1. 11. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori *fino a:* industriali *con le seguenti:* sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat.

1. 1. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole: sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto *con le seguenti:* su cause e responsabilità di casi di dissesto finanziario.

1. 35. Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole: di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali *con le seguenti:* del recente dissesto del gruppo Parmalat.

Conseguentemente al comma 2:

all'alinea, sostituire le parole: delle imprese industriali *con le seguenti:* del gruppo;

alla lettera b), sostituire le parole: delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo;

alla lettera c), sostituire le parole: le imprese industriali con le seguenti: il gruppo;

alla lettera d), sostituire le parole: dalle imprese industriali con le seguenti: dal gruppo;

alla lettera e), sostituire le parole: delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo.

1. 2. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: imprese industriali, aggiungere le seguenti: nonché sulle modalità di diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002.

Conseguentemente:

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: imprese industriali aggiungere le seguenti: e le modalità del collocamento e diffusione presso i risparmiatori privati dei titoli pubblici argentini nel periodo 1998-2002.

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) i comportamenti, compresi i differenziali fra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, e le responsabilità dei soggetti che hanno contribuito a vario titolo alla diffusione fra il pubblico dei titoli di cui al comma 1;

h) l'informazione del pubblico dei risparmiatori italiani circa il livello e il progressivo deterioramento dei rating della Repubblica argentina e degli altri emittenti pubblici argentini.

al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulle modalità di diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002.

1. 7. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.

Al comma 2, sostituire le parole da: le cause fino a: delle imprese industriali con le seguenti: prioritariamente le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat, nonché il dissesto di altre imprese, ed ha il compito di investigare sui comportamenti tenuti dalle istituzioni finanziarie coinvolte negli scandali.

1. 12. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) con riferimento allo scandalo Parmalat, rilevare e valutare i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni, ed in particolare: il collegio dei sindaci, le società di revisione e le agenzie di rating, la Guardia di finanza, la Consob e la Banca d'Italia; accertare, ad ogni livello dirigenziale, le responsabilità ed i comportamenti criminali che hanno concorso a favorire il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat e hanno indotto le imprese di cui al comma 1 a ridurre sul lastrico un numero ingente di risparmiatori, minando, di fatto, la credibilità del mercato finanziario italiano.

1. 13. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: , interni ed esterni, di controllo e vigilanza con le seguenti: di controllo e vigilanza esercitati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

1. 14. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: controllo e vigilanza con le seguenti: , in particolare della Banca d'Italia,

- 1. 15.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, o comunque riconducibili direttamente o indirettamente allo Stato, nei confronti dei vertici del Gruppo Parmalat.

- 1. 16.** Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra il gruppo e gli istituti di credito che hanno concesso ingenti finanziamenti e linee di credito, senza valutare l'effettiva solvibilità finanziaria del gruppo e hanno, in tempi sospetti, trasferito la loro eccessiva esposizione sui risparmiatori.

- 1. 17.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra coloro che ricoprono o hanno ricoperto alte cariche nei maggiori istituti di credito coinvolti ed i vertici del gruppo.

- 1. 18.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo al rispetto delle norme poste a tutela del risparmiatore.

- 1. 19.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'identificazione delle risorse finanziarie del gruppo Parmalat che sono state distratte presso società *off-shore*, aventi sede nei cosiddetti paradisi fiscali e l'accertamento delle finalità cui erano destinate le suddette risorse occultate.

- 1. 22.** Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del Gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.

- 1. 20.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per il caso Parmalat, l'identificazione del periodo in cui sia la Banca d'Italia che tutti gli istituti di credito coinvolti erano in condizioni di potere o dovere conoscere le anomalie finanziarie del gruppo, al fine di identificare le responsabilità del trasferimento dei titoli del medesimo gruppo agli ignari risparmiatori.

- 1. 21.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché i destinatari.

- 1. 23.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali pressioni esercitate sui vertici del

gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società.

1. 3. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat.

1. 4. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) rilevare e valutare eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo Parmalat.

1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) i criteri seguiti nell'assunzione del personale nelle varie società del gruppo Parmalat, nelle valutazioni delle performance, nelle promozioni e nei trasferimenti di dirigenti e funzionari.

1. 24. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, nei confronti di azionisti, amministratori,

dirigenti e funzionari delle società del gruppo e di componenti del consiglio di amministrazione, nonché di alcuni suoi clienti, fornitori ed istituti di credito.

1. 25. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) la mancata attuazione delle precedenti normative in materia di tutela del risparmio, il cui rispetto avrebbe contribuito a rendere più sicuro e trasparente il mercato mobiliare, consentendo il pieno recupero della fiducia e della propensione all'investimento da parte degli investitori.

1. 29. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.

1. 26. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) l'insieme delle transazioni aventi per oggetto acquisizioni e cessioni di rami d'azienda del gruppo Parmalat, al fine di individuarne le possibili collusioni con il sistema bancario.

1. 31. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) il grado di responsabilità degli operatori finanziari legati da rapporti professionali con gli istituti di credito.

1. 30. Sergio Rossi, Polledri.